



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO

Via Santa Veronica 5 08028 OROSEI

Provincia di Nuoro

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA COMUNALE DI OROSEI -PERIODO :36 MESI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Orosei – Loc. Sos Alinos .

.Sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate di cui all'art. 9 del R.D. 03.03.1927 n. 478 e s.m.i., le specialità registrate al Ministero della Sanità n. 115 del 30.12.1975 (O.T.C.), i preparati galenici, le specialità medicinali per uso veterinario e l'ossigeno terapeutico.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le Ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.

Il contraente sarà tenuto alle seguenti prestazioni:

- 1) effettuare presso la sede della farmacia comunale due consegne giornaliere, dal lunedì al sabato, entro e non oltre le ore 9:00 per la consegna mattutina ed entro e non oltre le ore 17.30 per la consegna pomeridiana, ed almeno una consegna entro gli orari sopraindicati per l'apertura domenicale e/o festiva. Decorsi 60 (sessanta) minuti senza che pervenga la consegna, saranno applicate le penali;
- 2) ricevere la trasmissione degli ordini dalla Farmacia al magazzino via internet, con modalità compatibile con i sistemi informatici installati presso le Farmacie Comunali, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 del mattino per la consegna del pomeriggio e dalle ore 17:30 alle ore 20:00 per la consegna del mattino successivo.
L'eventuale adeguamento del sistema informatico per la trasmissione degli ordini dalla Farmacia Comunale alla Ditta aggiudicataria sarà a carico della Ditta stessa;
- 3) aggiornare quotidianamente gli archivi informatizzati della farmacia mediante la comunicazione dei nuovi prodotti gestiti, del relativo prezzo di acquisto nonché del prezzo di vendita al pubblico;
- 4) nel caso in cui l'operatore economico presenti, nei propri listini telematici, offerte con percentuali di sconto più convenienti rispetto a quelle di contratto, le farmacie potranno usufruire delle predette offerte ed ordinare, pertanto, il prodotto al prezzo speciale di cui al listino;
- 5) comunicare immediatamente le voci mancanti in via telematica;
- 6) trasmettere, nel tempo più breve possibile, le comunicazioni del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere normativo;
- 7) svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici, specialità medicinali e parafarmaci;
- 8) fornire un servizio di reso entro massimi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di acquisto per prodotti erroneamente ordinati, consegnati in sovrannumero rispetto all'ordinato, danneggiati e non più integri, invenduti ed invendibili, inclusi prodotti dietetici, parafarmaci e prodotti per la prima infanzia. La relativa nota di accredito sarà emessa entro 30 (trenta) giorni dal reso;
- 9) fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla Farmacia Comunale (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezionamento, durata inferiore);
- 10) effettuare le consegne dei farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando

- scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.92 n. 538;
- 11) garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
 - 12) promuovere offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, di informazione e prenotazione nuovi prodotti, invio e utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
 - 13) garantire la consegna dei Farmaci in Distribuzione per Conto (D.P.C) direttamente o tramite procuro.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle normative vigenti per l'immissione in commercio relativamente ad ogni singola categoria d'appartenenza.

Le Ditta aggiudicataria della fornitura s'impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 163/06, del D.Min. San. 6 luglio 1999, del D.lgs. n. 155/1997 e dei D.Lgs n. 219/2006 e D.Lgs n. 274/2007 ss. mm. e ii. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto ed il contenuto del presente Capitolato.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di esecuzione della fornitura destinataria della fornitura o di un suo incaricato.

Pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto dei relativi prodotti è a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Trascorso il termine indicato nel presente capitolato o successivamente concordato per le consegne, senza che le stesse abbiano avuto luogo, la Farmacia comunale, a insindacabile giudizio del Direttore di esecuzione della fornitura, potrà rifiutare i prodotti e ritenersi libera di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello pagato ed a tal fine, il Comune, potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti della Ditta aggiudicataria.

I prodotti non conformi a quelli ordinati verranno resi e dovranno essere accreditati o sostituiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria, salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Nelle fatture, entro il mese successivo al reso, si renderanno gli eventuali errori di invio e verrà predisposta dalle Ditte aggiudicatarie nota di credito (al prezzo d'acquisto).

ARTICOLO 3 - PENALI

1) In caso di ritardo sulla consegna, saranno applicate le seguenti penali:

** nel caso in cui la consegna sia effettuata con un ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, pari o superiore a 60 (sessanta) minuti rispetto ai termini stabiliti all'articolo, la Farmacia applicherà una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00);

** nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, sarà comminata una penalità corrispondente al 10% del valore globale dell'ordine con un minimo di € 100,00 (cento/00).

2) In riferimento al controllo relativo al ricarico applicato al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del contraente, si applicheranno penali nelle seguenti fattispecie:

** € 50,00 (cinquanta/00) qualora l'operatore economico invii le fatture per il controllo oltre le 48 ore richieste;

** € 20,00 (venti/00) per ogni referenza, qualora i prezzi di acquisto in fattura non risultino congruenti con il prezzo applicato alla Farmacia.

3) In riferimento ai resi di merce, nel caso in cui l'Appaltatore invii la relativa nota di accredito oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione del reso, sarà applicata una penale di € 10,00 (dieci) per ogni mese di ritardo.

Le penalità saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta, inviata tramite posta elettronica certificata. Decorso 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte e successivamente accolte favorevolmente dalla farmacia, le penalità si intenderanno accettate.

L'importo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento di tale limite troverà applicazione il comma 2 dell'art. 298 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

ARTICOLO 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione Comunale di Orosei, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei casi di seguito previsti:

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d'esempio, il ripetuto riscontro di prodotti mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- altre gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;

- Arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore della fornitura in oggetto di appalto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- Sopravvenute cause di esclusione e ostative, legate alla legislazione antimafia;
- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al d.lgs. 163/2006, al D. Min.San. 6/7/1999, al D. lgs. 155/97 e ai D. lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali;
- Subappalto non autorizzato;
- Cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato al Comune di affidare a terzi le forniture in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.

ARTICOLO 5 - ACQUISTI DIRETTI

In caso di mancata consegna, totale o parziale, dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi a quanto richiesto, la Farmacia avrà la facoltà di approvvigionarsi, qualora sussista l'urgenza, presso altro fornitore.

Art. 6 Importo della fornitura

L'ammontare complessivo presunto della fornitura è di € 300.000 euro annui

L'importo di cui sopra si intende per valore finale del prodotto al netto del ribasso di gara e dell'IVA.

L'importo ha un valore indicativo, potendo variare in più o in meno nel periodo di validità del contratto in relazione alla richiesta di mercato.

Il Comune di Orosei non assume pertanto alcun impegno ad acquistare prodotti per gli importi indicati, potendo intervenire aumenti o decrementi in relazione alle effettive necessità di approvvigionamento della Farmacia.

Pertanto, per il mancato raggiungimento dei valori indicati, nulla è dovuto a qualsiasi titolo al contraente, che rinuncia a qualsiasi pretesa fin dal momento di presentazione dell'offerta.

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare però l'effettivo fabbisogno della Farmacia Comunale, quale sarà verificato quotidianamente da parte del direttore dell'esecuzione.

Pertanto, l'importo delle forniture è da considerarsi indicativo ai fini dell'aggiudicazione ma potrà essere variato nell'ammontare e nelle percentuali relative entro i limiti della spesa complessiva.

Al fine di un corretto espletamento del servizio al pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull'approvvigionamento delle loro scorte (art. 123 del T.U.L.S. 27.07.1934, n. 1265; artt. 34 e 38, R. D. 30.09.1938, n. 1706), il Comune di Orosei fa altresì esplicita riserva di ricorrere ad altre Ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche della fornitura che non potessero essere forniti nel termine previsto, in quanto il fornitore ne fosse sprovvisto o non concessionario, o in altri casi di urgenza valutati dal Direttore di esecuzione o di eccezionali campagne commerciali, diverse o più convenienti da quelle proposte dall'aggiudicatario.

Il Comune di Orosei si riserva inoltre di acquisire direttamente e senza rivolgersi all'aggiudicataria quei farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale per i quali possa esistere un diritto di esclusiva o altra ragione prevista dal D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. e per la quale possa ricorrersi ad affidamento diretto ad unico soggetto fornitore.

Art. 7 - Prezzi

I prezzi che verranno considerati saranno quelli riportati dai listini informatici CODIFA (Banca dati farmaceutica), sui quali verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara.

Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

Qualora la ditta aggiudicataria effettui, anche per brevi periodi, vendite promozionali o offerte speciali, a clienti diversi dalla Farmacia Comunale di Orosei riguardante alcuni o tutti i prodotti oggetto del presente appalto, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla stazione appaltante, se migliorative di quelle con cui è stato riconosciuto aggiudicatario.

Articolo 8 – Durata del contratto.

La fornitura dei farmaci e degli altri prodotti avrà durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto. In caso di necessità o di urgenza, su disposizione dirigenziale o del responsabile unico del procedimento, si potrà dare inizio alla esecuzione delle forniture nelle more dell'effettuazione dei controlli di legge finalizzati a dare piena efficacia all'aggiudicazione definitiva e/o della stipulazione del contratto, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare stipulazione del contratto.

In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte delle forniture correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Resta inteso che in caso di risoluzione o non stipulazione del contratto per via dell'applicazione delle penali più avanti previste anche in questa fase la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione delle forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 9 Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo od amministrativo sui farmaci che permetta l'applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, la Ditta aggiudicataria si impegna a rinegoziare con il Comune di Orosei, la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte alla propria clientela.

Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. "prezzo libero", le Ditte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara per ogni categoria merceologica.

La Farmacia comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di ricorrere ad altra ditta che pratici condizioni commerciali più favorevoli.

Articolo 10 - Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento, le Ditte aggiudicatarie di ciascun lotto dovranno presentare cauzione definitiva nei modi e importi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e s.m.i.; la cauzione dovrà permanere fino alla chiusura del periodo di fornitura e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposito provvedimento dirigenziale, in assenza di controversia.

La garanzia fidejussoria prestata nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 11 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati da parte del Comune nei tempi e nei modi di legge dalla data di ricevimento della fattura. Oltre alla regolarità della documentazione contabile e la corrispondenza con i prodotti effettivamente forniti, ulteriore condizione necessaria per il pagamento delle fatture è la sussistenza di una posizione contributiva regolare, accertata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente al momento della liquidazione.

In mancanza di detta regolarità contributiva saranno applicate le procedure di legge senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.

Eventuali integrazioni e modificazioni normative che avranno riflessi sui tempi e sulle modalità dei pagamenti saranno integralmente percepite e applicate dal Comune senza necessità di modifica del presente capitolato.

Le fatturazioni dovranno avvenire ogni mese. Sulla base delle norme vigenti la vendita delle specialità veterinarie dovrà essere riepilogata separatamente all'interno della fattura o fatturata separatamente.

Articolo 12- Cessione dei crediti

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dal Comune. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci. Per l'eventuale cessione dei crediti vantati la Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni.

Articolo 13 - Trasferimento d'azienda

La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione al Comune entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto a norma dell'art. 2558, Cod. Civ. entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la Ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara.

La Ditta aggiudicataria è, inoltre, tenuta a comunicare al Comune ogni e qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti.

Al Comune, è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui la Ditta aggiudicataria, in seguito

alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto previsto sopra entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicataria e attribuisce al Comune la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano anche a tutte le Ditte partecipanti ad associazioni temporanee di imprese.

Articolo 14 - Subappalto e comunicazione di variazione

Il subappalto della fornitura è possibile previo esplicito consenso dell'Ente ed è disciplinato dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii..

Articolo 15 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del d. lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati a terzi né diffusi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Orosei nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/03 e s.m.i., riconoscendone il diritto al trattamento dei dati per i fini di cui sopra.

Articolo 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17 Controversie e clausole finali

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Codice Civile ed alla disposizioni legislative vigenti in materia. Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia che non si potesse risolvere in via amichevole sarà competente il Foro di Nuoro.

Il Responsabile servizio
F.TO Dott. Antonio Meloni